

Ordinanza del 28 luglio 2016

– Giudice estensore: dott.ssa Vincenza Agnese

Il diritto di proporre *ante causam* il ricorso cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l., di cui all'art. 2476, terzo comma, c.c., deve ritenersi negato sulla base degli argomenti:

1. a) letterale, in considerazione dell'utilizzo dell'avverbio «*altresì*» quale congiunzione tra la previsione dell'azione di responsabilità e quella dell'istanza cautelare di revoca, rafforzando, sotto il profilo temporale, il rapporto tra le due azioni e, dunque, orientando per ritenere che il ricorso può essere proposto esclusivamente nel contesto di un già instaurato procedimento a cognizione piena;
2. b) del legislatore storico, deponendo in tal senso il tenore della relazione ministeriale della c.d. riforma del diritto societario, introdotta dal d.lgs. n. 05/2003, ove si afferma il diritto del socio di chiedere, con riguardo all'azione di responsabilità, «*con essa*» e «*in quella sede*» un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori;
3. c) sistematico, discendente dalla previsione di cui all'art. 2378, terzo comma, c.c.

(Conforme a Trib. di Brescia, 16.07.2010).

Tali argomenti sono infine rafforzati dal riconoscimento, da parte della dottrina maggioritaria, di una provvisoria stabilità di effetti del provvedimento cautelare di revoca, con la conseguenza che ammettere la revoca di un amministratore *ante causam* significherebbe garantire al socio un "eccesso di tutela".

Principio espresso in ipotesi di dichiarata inammissibilità di domanda cautelare ante causam di revoca ex art. 2476, terzo comma, c.c.

[Ord. 28.7.2016](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)